

SCRITTURA PRIVATA TRANSATTIVA

Tra le sottoscritte parti

COMUNITA' DEL TERRITORIO COSTA PARADISO (C.F. 82006630907) con sede in Trinità D'Agultu loc. Costa Paradiso, in persona del Presidente pro-tempore Dott. Ferdinando Buffoni, con gli avv.ti Maria Giovanna Pola del Foro di Sassari ed Anna La Stella del Foro di Milano

e

CONDOMINIO CENTRO SERVIZI (C.F. 91011160909) con sede in Località Costa Paradiso in Trinità D'Agultu e Vignola (OT) in persona dell'Amministratore pro tempore sig. Antonio Ugliano, con l'avv. Francesca Pasquale del Foro di Lodi

PREMESSO CHE

- Con atto di pignoramento notificato in data 25.1.2017 la Comunità Del Territorio Costa Paradiso ed in forza di decreto ingiuntivo del Tribunale di Tempio Pausania n. 112 del 2007 con il quale il Condominio Centro Servizi è stato condannato al pagamento in suo favore dell'importo di € 67.842,90 oltre interessi legali, radicava avanti al Tribunale di Lodi procedura esecutiva mobiliare presso terzi nei confronti del Condominio stesso al fine di sottoporre ad espropriazione il conto corrente condominiale acceso presso la Banca di Credito Cooperativo Laudense;
- All'udienza del 16.3.2017, fissata per la dichiarazione del terzo, il Condominio Centro Servizi proponeva ricorso ex art. 615 c. 2 c.p.c.;
- Il Giudice dell'esecuzione rinviava l'udienza al 4.5.2017 con termine all'opposta per il deposito di memoria difensiva;
- Il Condominio Centro Servizi proponeva la definizione della vertenza e l'abbandono della procedura esecutiva con il pagamento dell'importo di € 49.000,00 (di cui € 13.000,00 alla liberazione del conto corrente condominiale pignorato ed € 36.000,00 a mezzo n. 24 rate mensili di € 1.500,00 ciascuna a partire dal mese di settembre 2017), oltre ad € 5.000,00 a titolo di rifusione delle spese legali sostenute dalla Comunità Costa Paradiso, da pagarsi in un'unica soluzione entro il mese di settembre 2017;
- La Comunità Costa Paradiso accettava la suddetta proposta;
- All'udienza del 4.5.2017 la procedura veniva rinviata su concorde richiesta delle parti all'udienza del 18.05.2017 per la formalizzazione dell'accordo;
- Le parti hanno quindi concordato di definire la pendenza tra loro in essere alle condizioni di seguito indicate

CONDIZIONI

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante della presente scrittura.

- 2) Il Condominio Centro Servizi si impegna a corrispondere alla Comunità Costa Paradiso l'importo di € 49.000,00 con le seguenti modalità:
 - € 13.000,00 alla liberazione del conto corrente condominiale pignorato, a seguito della dichiarazione di rinuncia alla procedura esecutiva mobiliare da parte della Comunità Costa Paradiso e comunque entro e non oltre il 10 giugno 2017.
 - € 36.000,00 a mezzo n. 24 rate mensili di € 1.500,00 ciascuna a partire dal mese di settembre 2017.
- 3) Il Condominio Centro Servizi si impegna a corrispondere alla Comunità Costa Paradiso l'importo di € 5.000,00 a titolo di rifusione delle spese legali sostenute, da pagarsi in un'unica soluzione entro il mese di settembre 2017.
- 4) La Comunità Costa Paradiso accetta il predetto pagamento con la rateazione proposta dal Condominio Centro Servizi, ed a fronte della sottoscrizione del presente accordo transattivo, si impegna all'udienza del 18.05.2017 a provvedere alla rinuncia agli atti esecutivi di cui alla procedura esecutiva mobiliare presso terzi radicata avanti al Tribunale di Lodi nei confronti del Condominio stesso e rubricata al numero R.G. 291/2017 E.C.
- 5) Il Condominio Centro Servizi si impegna all'udienza del 18.05.2017 a provvedere alla rinuncia all'opposizione proposta e rubricata al numero R.G. 291/2017 E.C.- sub 1.
- 6) L'Amministratore pro tempore del Condominio Centro Servizi sig. Antonio Ugliano si impegna a riferire i termini di cui all'accordo transattivo raggiunto con la Comunità Costa Paradiso alla prossima assemblea condominiale che verrà convocata entro il mese di agosto 2017, onde ottenerne la ratifica.
- 7) Il mancato pagamento delle somme di cui ai punti 2) e 3) che precedono nei termini ivi indicati e comunque anche di un sola rata, comporterà per il condominio Centro Servizi la decadenza dal beneficio della dilazione ed autorizzerà la Comunità del Territorio Costa Paradiso ad esigere immediatamente ed in una unica soluzione il pagamento della residua somma dovuta;
- 8) Il presente accordo non costituisce novazione del rapporto tra le parti, pertanto, in caso di mancata ratifica dello stesso da parte della assemblea condominiale, la Comunità del Territorio Costa Paradiso potrà azionare nei confronti del condominio Centro Servizi i titoli originari di cui in premessa (DI Tribunale di Tempio Pausania n. 112/2007);
- 9) Con la sottoscrizione della scrittura e il puntuale e integrale adempimento degli impegni di cui al presente accordo da parte del condominio, la Comunità Costa Paradiso dichiara di non avere più nulla a pretendere nei confronti del Condominio Centro Servizi in forza

del decreto ingiuntivo del Tribunale di Tempio Pausania n. 112 del 2007 e per nessun'altra ragione anche connessa, dipendente e/o collegata.

10) Il presente accordo viene sottoscritto anche dai procuratori delle parti per la rinuncia alla solidarietà di cui alla Legge Professionale.

L.C.S.

Lodi, li 11 maggio 2017

Comunità del Territorio Costa Paradiso

Il Presidente Dott. Ferdinando Buffoni

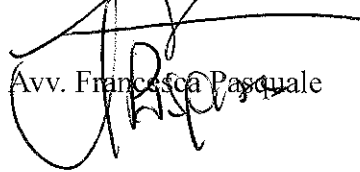


Avv. Maria Giovanna Pola

Avv. Anna La Stella

Condominio Centro Servizi

L'amministratore sig. Antonio Ugliano



Avv. Francesca Pasquale

STUDIO LEGALE
AVVOCATO ANNA LA STELLA

20122 MILANO - VIALE REGINA MARGHERITA, 30

TEL. +39.02.55193062 - FAX +39.02.54100726

Milano, 16 maggio 2017

Spettabile
CONDOMINIO CENTRO SERVIZI
Costa Paradiso
Trinità d'Agultu e Vignola (OT)
In persona dell'amministratore pro tempore

E. p.c.
Gentile Signora
Avv. Francesca PASQUALE
Corso Mazzini, 32
26900 LODI

Comunità del Territorio di Costa Paradiso / Condominio Centro Servizi
Tribunale di Lodi – sezione Esecuzioni Mobiliari - GE dott.ssa Redini n. 291/2017 RGE
+ n. 291 – 1/2017 RGE

In qualità di co-difensore della Comunità del Territorio di Costa Paradiso nella procedura esecutiva mobiliare e nel procedimento incidentale di opposizione *ex art. 615 c.p.c.* indicati in oggetto, a seguito dell'accordo transattivo perfezionato dalle parti con scrittura privata datata 10 maggio 2017, dichiaro di rinunciare al beneficio della solidarietà per il pagamento dei compensi e delle spese spettanti al mio Studio, previsto dalla vigente Legge Professionale Forense.

Cordiali saluti.


Avv. Anna La Stella